

Cassazione penale sez. I - 03/02/2023, n. 20154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente -
Dott. CENTOFANTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -
Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere -
Dott. MELE Maria Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. A.J., nata in (Omissis);
2. I.J., nata in (Omissis);
3. E.B., nato in (Omissis);
4. I.J., nata in (Omissis);
5. I.E., nato in (Omissis);
6. E.T., nata in (Omissis);
7. A.F., nato in (Omissis);

avverso la sentenza del 26/06/2020 della Corte di assise di appello di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Francesco Centofanti;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Picardi Antonietta, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;

udito, in difesa delle parti civili A.N. e

O.B.O., l'avvocato Lorenzo Giva, in sostituzione dell'avvocato Salvatore Casula, che ha chiesto confermarsì la decisione impugnata con il favore delle spese;

udito, in difesa degli imputati, l'avvocato Maria Gabriella Pirisi, anche in sostituzione dell'avvocato Alessandro Corda, che ha chiesto accogliersi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Cagliari, parzialmente riformando la decisione di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato, adottava o ribadiva - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le statuizioni di seguito indicate.

2. A.J. era dichiarata colpevole:

A) del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), per avere, in concorso con terzi (O.M., L.M., E. e altri soggetti non identificati), reclutato in Nigeria la cittadina ghanese A.N., giovandosi della sua condizione di vulnerabilità e di inferiorità fisica e psichica, illusoriamente

garantendole un lavoro e sfruttando la suggestione di riti religioso-esoterici; per avere promosso e organizzato il trasferimento attraverso il continente africano della vittima, lasciata priva di sostentamento nel ghetto di (Omissis) ad attendere per lunghi mesi la partenza per l'Italia; per averne gestito il successivo viaggio sino al porto di Lampedusa, via mare e su gommoni, e la conseguente introduzione illegale nel nostro Paese, in data prossima e anteriore al (Omissis); per averla prelevata dal Centro di accoglienza di Pisa e ospitata in (Omissis), allo scopo di avviarla alla prostituzione e sfruttarne l'esercizio;

B) del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), per avere, in concorso con O.M., mantenuto A.N. in stato di soggezione continuativa, sino al settembre 2015, costringendola anche, con violenza fisica e minaccia, a rendere prestazioni sessuali a pagamento;

C) del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3 ss., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), per avere, in concorso con terzi (O.M., L.M., E. e altri soggetti non identificati), promosso e organizzato l'ingresso illegale di A.N. nel territorio dello Stato, mediante le modalità descritte nel capo A);

D) del delitto di estorsione (art. 629 c.p.), per avere, con violenza, costretto A.N. a prostituirsi e a consegnare i relativi incassi.

Ad A.J. era inflitta, per i suddetti reati in riconosciuta continuazione tra di loro, la pena principale di nove anni, undici mesi e dieci giorni di reclusione.

3. I.J. e E.B. erano dichiarati colpevoli:

E) del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), per avere, in concorso tra loro e con tale E., reclutato e introdotto nello Stato, giovandosi della sua condizione di vulnerabilità e di inferiorità fisica e psichica, la cittadina nigeriana A.J., al fine di costringerla a prestazioni lavorative di carattere sessuale;

ingresso avvenuto a (Omissis), seguito dal trasferimento della vittima in (Omissis);

F) del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3 ss.), per avere, con la condotta concorsuale di cui al capo E), promosso, finanziato e organizzato l'ingresso illegale di A.J. nel territorio dello Stato;

H) del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12 commi 3 ss.), per avere, in concorso tra loro, con E. e con tale E.O., promosso, finanziato e organizzato l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di cinque cittadini nigeriani, fatti transitare per centri di raccolta siti in Libia e giunti a Cagliari, a bordo di gommoni, nel (Omissis).

A I.J. e E.B. era inflitta, per i suddetti reati in riconosciuta continuazione tra di loro, la pena principale di dodici anni di reclusione ciascuno.

4. I.J. era dichiarata colpevole:

G) del delitto di favoreggiamento della prostituzione (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 8), per essersi adoperata, per conto di I.J., al fine di individuare il luogo ove A.J. potesse esercitare, in Cagliari, il meretricio.

A I.J. era inflitta la pena principale di due anni e sei mesi di reclusione e di 4.000 Euro di multa.

5. I.E. e E.T. erano dichiarati colpevoli:

P) di concorso nel delitto di reclutamento di persona a fine di prostituzione, aggravato da minaccia (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 4), e art. 4, lett. a);

Q) di concorso nel delitto di sfruttamento della prostituzione (art. 3, n. 8), cit. legge).

La Corte di appello riqualificava in tali termini le rispettive originarie imputazioni di tratta e riduzione in schiavitù, in relazione al meretricio della cittadina nigeriana O.B.O., accertato in Prato, tra l'ottobre e il novembre 2015.

A I.E. e E.T. era inflitta, per i suddetti reati, come riqualificati, in riconosciuta continuazione tra di loro, la pena principale di cinque anni di reclusione ciascuno.

6. A.F. era dichiarato colpevole:

T) del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 3 ss.), per avere, in concorso con terzi non identificati, organizzato il trasferimento illegale dall'Italia alla città tedesca di (Omissis), mediante uso di mezzi internazionali di trasporto, della cittadina nigeriana A.F., tra il gennaio e il febbraio 2016;

U) del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3 ss., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), per avere, in concorso con terzi non identificati, organizzato il trasferimento illegale dall'Italia alla città tedesca di (Omissis), mediante uso di mezzi internazionali di trasporto, della cittadina nigeriana O.W., nel medesimo periodo.

Ad A.F. era inflitta, per i suddetti reati in riconosciuta continuazione tra di loro, la pena principale di cinque anni di reclusione.

7. La Corte territoriale ripercorreva analiticamente i fatti di causa e rivalutava il materiale probatorio a sostegno della riaffermata penale responsabilità, nei termini precisati.

7.1. In ordine alle imputazioni compendiate nei capi da A) a D) a carico di A.J., la prova era anzitutto costituita dal narrato della vittima, A.N., presentatasi di sua iniziativa, nel (Omissis), allo Sportello antitrattra, gestito dalla Caritas diocesana, dopo essere stata costretta in precedenza a prostituirsi. Le dichiarazioni della donna, rese successivamente agli inquirenti, e reiterate all'incidente probatorio, permettevano di ricostruire nel dettaglio lo scenario delinquenziale in cui era rimasta avviluppata. L'analisi del traffico di telefonia mobile, generato dal terminale della vittima, corroborato dalle intercettazioni telefoniche attivate sulle utenze cellulari dei soggetti che man mano risultavano coinvolti, svelava le condotte di tratta, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione ed estorsione, di cui in rubrica, e consentiva identificazione dell'imputata come corresponsabile dell'intero disegno criminoso.

A. era quindi riconosciuta da A.N., in fotografia, come la sua aguzzina.

Secondo la Corte di assise di appello, la veridicità dello scenario tratteggiato da A.N. non era stata messa in dubbio dalla difesa, che si era limitata a negare il coinvolgimento dell'imputata nei crimini corrispondenti (o almeno l'esistenza di un compendio probatorio idoneo ad attestarli). Senonché la testimone, anche nella parte in cui chiamava specificamente in causa l'imputata, era giudicata perfettamente credibile e attendibile. Le sue dichiarazioni apparivano lineari e coerenti nelle loro linee di fondo. Esisteva, inoltre, cospicuo materiale probatorio di riscontro, su cui l'appellante aveva totalmente sorvolato.

7.2. In ordine alle imputazioni compendiate nei capi E, F) e H) a carico di I.J. e E.B., fondamentale fonte di prova apparivano le intercettazioni telefoniche, che la Corte territoriale analizzava e giudicava in sé eloquenti.

Da esse emergeva, in maniera ritenuta inequivocabile, il concorso paritario dei due conviventi nell'organizzazione, in sinergia con il non meglio identificato E. che agiva dall'Africa, del trasferimento da quel continente alla Sardegna di A.J., ragazza diciottenne estremamente vulnerabile.

Le conversazioni captate dimostravano, per la Corte territoriale, che l'approdo della vittima sull'isola non rispondeva ad alcuna ragione solidaristica, ma era strettamente funzionale alla sua adibizione alla prostituzione.

Tramite il trafficante di esseri umani, noto come E., gli imputati avevano altresì procurato, come le captazioni rivelavano e l'appellante aveva solo genericamente contestato, l'ingresso illegale in Italia, a fine di profitto, di ulteriori cinque migranti.

7.3. A carico di I.J., sorella uterina di E.B., e a riprova della penale responsabilità per il delitto di cui al capo G), stavano i puntuali dialoghi intercettati tra I. stessa e la coimputata I.J..

Essi, riprodotti nella sentenza impugnata, rivelavano il contributo fattivo dato da I. nell'instradare al meretricio la vittima A.J. e nel controllarne la relativa attività, in piena sintonia con le finalità criminose sottese all'ingresso in Italia della cittadina nigeriana. Il rapporto tra queste due donne non era riducibile, pertanto, a giudizio della Corte territoriale, a un banale rapporto di amicizia.

7.4. A carico di I.E. ed E.T., e a riprova della loro penale responsabilità per i delitti sanzionati dalla L. n. 75 del 1958, si era invece consolidata una prova di tipo dichiarativo.

Il reclutamento a fini prostituzionali, attuato con minaccia, e il successivo sfruttamento del meretricio di O.B.O., era stato ricostruito sulla base del circostanziato racconto della vittima, in sede di indagini preliminari e di successivo incidente probatorio. Il narrato in questione era giudicato affidabile e lineare.

Il giudice di appello non reputava provato, tuttavia, che i due imputati fossero stati anche gli organizzatori del viaggio che aveva condotto O. in Italia, o che avessero soggiogato la vittima riducendola in schiavitù, sicché le accuse a loro carico erano state riqualificate nei termini indicati.

7.5. Quanto infine ai capi T) e U), l'appello di A.F. riguardava soltanto il tema della unicità o duplicità delle condotte ivi contestate e ritenute, sciolto dalla Corte territoriale nella seconda direzione, e il trattamento sanzionatorio (anche legato all'esatta qualificazione giuridica del fatto), rivisto in favor dalla Corte medesima, fermo il diniego delle attenuanti generiche.

8. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati in epigrafe ricorrono per cassazione, per il tramite dei loro difensori di fiducia.

9. Il ricorso di A.J. è articolato in due motivi.

9.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

Le dichiarazioni della persona offesa, A.N., rese in tempi diversi, sarebbero tra loro discordanti e contraddittorie su aspetti fondamentali, al punto che la testimone avrebbe dovuto essere giudicata inattendibile, quantunque si trattasse di soggetto vulnerabile. Tale ultima condizione, come pure la scarsa conoscenza della lingua italiana e il basso livello culturale, non varrebbero a sanare le numerose incongruenze, riferibili al periodo in cui la ragazza avrebbe esercitato il meretricio, nonché alla fase e al luogo del reclutamento. Non si tratterebbe di semplici "sbavature". Non sarebbe possibile sorvolarvi, o pensare di ovviarvi mediante i tabulati o le intercettazioni.

Il presumibile intento di A.N. era quello di proteggere il fratello K., che aveva avuto parte decisiva nel suo trasferimento in Italia. Gli interessi economici, di cui la persona offesa, costituita parte civile, sarebbe stata portatrice nel processo, tra cui l'interesse a percepire le provvidenze economiche che il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 riconosce alle vittime di tratta, avrebbero dovuto indurre la Corte di assise di appello a maggiore cautela e prudenza valutativa.

Non esisterebbe alcun riscontro effettivo di natura individualizzante a carico della ricorrente. La localizzazione dei telefoni cellulari, estrapolata dall'esame dei tabulati, convaliderebbe solo la presenza della vittima sui luoghi del meretricio e avrebbe potuto, al più, giustificare, l'imputazione del reato di sfruttamento della prostituzione.

Le modalità di reclutamento, inclusa la sottoposizione ai riti magici, non risulterebbero da alcuna emergenza processuale. Si sarebbe di fronte a un travisamento della prova per invenzione e falsificazione.

9.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione.

La persona offesa, A.N., era stata giudicata inattendibile su una parte importante del racconto. Le imputazioni formulate nei capi da A) a C) contemplavano vittime ulteriori, rispetto alle quali la Corte di assise di appello aveva ritenuto di non disporre di elementi sufficienti a conferma del giudizio di penale responsabilità.

Tale valutazione frazionata del narrato di A.N. sarebbe ingiustificata e non permessa dall'ordinamento.

10. I ricorsi di I.J. ed E.B. sono contenuti in atti distinti, pressoché interamente sovrapponibili tra loro.

Due i motivi formulati.

10.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

Non sarebbe vero che la difesa appellante non avesse contestato i requisiti costitutivi del reato di tratta di persone. Nella specie, non sarebbe dato di ravvisare né la condotta di reclutamento, né l'estremo della particolare vulnerabilità della persona offesa, A.J., essendo l'inganno ai suoi danni, anche sotto forma di rito magico, già stato correttamente escluso dalla Corte di assise di appello. La pretesa vittima avrebbe scelto liberamente di venire in Italia, conscia dei pericoli cui si esponeva anche lungo il tragitto interno al continente africano.

La sentenza impugnata si sarebbe trincerata dietro le intercettazioni, eludendo la necessità di spiegarne realmente la portata incriminante. Si tratterebbe di motivazione apparente. In particolare, quanto alla citata situazione di vulnerabilità, e al relativo approfittamento, che i dialoghi assolutamente non rifletterebero, essendo gli imputati stati animati solo da una prospettiva solidaristica. Il motivo ne ripercorre alcuni contenuti, nella citata chiave dimostrativa.

Determinante, per escludere lo scopo di sfruttamento della ragazza, sarebbero le sue stesse dichiarazioni, totalmente pretermesse. Dal documento n. 85, allegato al ricorso, si sarebbe potuto facilmente ricavare che A., subito dopo il controllo effettuato presso l'appartamento di (Omissis), era stata dalla Polizia messa in contatto con lo Sportello antitrattra della Caritas e al relativo personale, giunto sul posto, aveva negato di essere vittima di sfruttamento o tratta da parte di chicchessia, e di non avere problemi a continuare a prostituirsi. La persona offesa si era resa poi irreperibile, nonostante i ricorrenti, ormai in custodia in carcere, non avessero di certo potuto intimorirla.

Resterebbe, dunque, il solo dato dell'introduzione illegale di A. in Italia, peraltro non provata.

10.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, con specifico riferimento all'imputazione sub capo H).

Le intercettazioni, richiamate a sostegno della condanna, non sarebbero pertinenti la specifica posizione di I.J..

In ogni caso, esse risulterebbero inconcludenti, perché non emergerebbe affatto che i migranti in attesa di partire (tre, e non cinque) lo abbiano realmente fatto. Si tratterebbe, peraltro, di migranti non identificati, non se ne conoscerebbe la storia, non si saprebbe la loro origine e destinazione, non sarebbero note le modalità di finanziamento del viaggio.

11. Il ricorso di I.J. è articolato in due motivi.

11.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge.

Il favoreggiamento della prostituzione sarebbe giuridicamente integrato da condotte di rilevante aiuto all'esercizio dell'attività di meretricio in quanto tale, e non alla prostituta come persona.

Nella specie l'imputata, dedita a sua volta al turpe mestiere, si sarebbe limitata a sostenere A., in spirito di amicizia e solidarietà, senza apportare alcun rilevante contributo causale alla verifica dell'evento (che non sarebbe la prostituzione in sé, ma il suo ausilio), posto che l'attività di meretricio sarebbe stata esercitata comunque, in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Secondo la sentenza impugnata, l'imputata avrebbe assunto la duplice figura di favoreggiatrice della prostituzione altrui e di persona sfruttata, dai medesimi aguzzini, nell'esercizio della prostituzione propria, ma tale versione dei fatti sarebbe antitetica a quella risultante dagli atti. L'imputata non era affatto sfruttata, mentre A. era già risolta nella sua determinazione di prostituirsi. Il rapporto tra le due donne sarebbe stato quello di normale condivisione reciproca, tra prostitute di strada.

11.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe eluso l'obbligo di motivare la ribadita pronuncia di penale responsabilità, trincerandosi dietro la riproposizione del contenuto di intercettazioni telefoniche, tra l'imputata e I.J., scarsamente significanti e male interpretate.

12. I ricorsi di I.E. ed E.T. sono contenuti in atti distinti, largamente sovrapponibili tra loro.

Due i motivi formulati.

12.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova, quanto ai capi P) e Q), come riqualificati.

Le dichiarazioni rese in incidente probatorio dalla persona offesa, O.B.O., sarebbero inattendibili, perché contrassegnate da difetto di spontaneità (la vittima non avrebbe ricordato nulla e sarebbe stata istruita a rispondere dal Pubblico ministero con le contestazioni) e rese a contraddittorio falsato (all'incidente probatorio sarebbe stato presente il solo difensore d'ufficio degli imputati). O. aveva, del resto, ormai ottenuto il titolo di soggiorno e non aveva interesse, all'incidente, a ripetere "le menzogne calunniose".

Le dichiarazioni, anteriormente rilasciate in fase di indagini, sarebbe invece affette da discrepanze e gravi contraddizioni rispetto alle risultanze investigative obiettive, su cui il motivo indugia.

Tali dichiarazioni non sarebbero sufficientemente individualizzanti, quanto alla posizione di I..

Le minacce di ritorsione, nei confronti dei genitori della vittima, che sarebbero state perpetrate dagli imputati, dalla vittima stessa riferite, non troverebbero alcun riscontro probatorio.

12.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto e travisamento della prova, quanto al capo P).

Il reclutamento, a fini di prostituzione, giuridicamente postulerebbe il previo ingaggio della parte lesa, e ne presupporrebbe il consenso, qui inesistente e da lei mai richiamato nelle dichiarazioni rese nel procedimento penale.

13. Il ricorso di A.F. è articolato in due motivi.

13.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

Il giudice di appello, nel ridurre la pena, avrebbe individuato una soglia base (per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d) pari a sei anni di reclusione, superiore al minimo edittale di cinque anni; ciò avrebbe fatto sul presupposto che i reati fossero stati commessi in concorso "con svariati soggetti (anche imputati in questo processo)". Tale presupposto sarebbe tuttavia erroneo, in quanto i coimputati I. ed E. sono stati assolti dalle imputazioni di tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'unico possibile correo sarebbe quello genericamente individuabile col nome di T..

Su tale falsato presupposto - unito a quello dell'asserita spregiudicatezza di condotta, stridente però con l'assenza di fine di lucro nell'azione, né riflesso dalle modalità della condotta stessa - sarebbero state erroneamente negate le attenuanti generiche.

13.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

Il giudice di appello ha ritenuto l'esistenza di una duplice violazione dell'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, mentre il trasferimento illegale in Germania delle cittadine nigeriane A.F. e O.W. sarebbe avvenuto in contemporanea e con modalità sovrapponibili.

Il reato sarebbe allora unico, posto che la fattispecie incrimina, quale condotta unitaria, "il trasporto di stranieri".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi in epigrafe saranno esaminati in ordine di illustrazione, a far capo da quello avanzato dall'imputata A.J., i cui due motivi, connessi e congiuntamente esaminabili, risultano infondati.

La penale responsabilità della ricorrente, in ordine alle condotte a lei contestate, è stata ritenuta dalla Corte territoriale sulla base di un compendio probatorio adeguato, alimentato dal narrato della vittima e da specifici riscontri, forniti dall'incrocio di dati telefonici e da intercettazioni. E' su tale base dimostrativa, ineccepibilmente apprezzata, che è stata raggiunta la ragionevole certezza che Nancy Ami sia stata illegalmente trasferita in Italia, mediante inganno e approfittamento delle sue condizioni di vulnerabilità e di estrema povertà, con l'obiettivo specifico, poi attuato, di essere avviata alla prostituzione di strada; e che l'imputata fosse una dei registi dell'intera operazione.

1.1. Come è noto, le dichiarazioni del soggetto offeso e danneggiato dal reato, che si sia costituito parte civile, possono essere legittimamente poste, anche da sole, a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza quindi la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, previa verifica, penetrante e rigorosa, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto; e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo ad escludere intenti calunniatori, non dovendo gli stessi risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).

E l'interesse del dichiarante straniero, vittima di uno dei delitti indicati dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 18 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale rafforza il bisogno di idoneo vaglio critico del suo narrato, ma non è, ex se, elemento idoneo ad intaccarne l'attendibilità intrinseca (Sez. 5, n. 33602 del 17/06/2022, O., Rv. 283672-01).

1.2. Nella specie, l'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, di A.N. è stata scandagliata con ogni cura dalla sentenza impugnata, anche con riferimento al preteso suo interesse nella vicenda processuale e all'intima coerenza del narrato su ogni aspetto realmente essenziale, tra cui non rientra l'esatta determinazione dei tempi e delle modalità del meretricio.

Le censure mosse dalla ricorrente al riguardo sono reiterative e appaiono inidonee a infirmare la tenuta logica della motivazione giudiziale.

1.3. E' poi improprio parlare di valutazione frazionata delle dichiarazioni di A.N., rispetto alla posizione di vittime ulteriori, in ordine alle quali la sentenza impugnata ha ritenuto non adeguatamente solida l'ossatura probatoria. E' perfettamente ragionevole che il riferimento di A.N. alle vicissitudini altrui sia risultato meno preciso e lineare, e di ciò dà onestamente atto la Corte territoriale, plausibilmente aggiungendo come tale circostanza non infici l'affidabilità del narrato della testimone nella parte concernente il vissuto suo proprio.

Se la ricorrente è stata assolta dai delitti in danno di E.D., e di ulteriori ragazze non compiutamente identificate (F., G., R. e L.), la ragione non sta, propriamente, nelle criticità del racconto di A.N., quanto nel mancato sostegno fornito alla corrispondente ipotesi di accusa dalla dichiarante E. e dall'inconcludenza dei relativi elementi di riscontro a valenza non narrativa. La decisione del giudice di appello, dunque, non discrimina arbitrariamente i contenuti della testimonianza di A.N., quanto piuttosto dimostra lo scrupolo e la prudenza che, nella valutazione della prova, hanno caratterizzato l'operato del giudice medesimo.

1.4. I riscontri a valenza non narrativa sono abbondanti, quanto ai fatti in danno di A.N., e non sono efficacemente contrastati dalla ricorrente.

Si guardino le risultanze dei tabulati, coerenti con la localizzazione di A. nei luoghi e nei tempi del meretricio.

Si considerino le modalità del reclutamento, compresa la sottoposizione della vittima ai riti magici, come rievocate dall'imputata in alcune conversazioni telefoniche. La denuncia di travisamento per invenzione di tale snodo probatorio, operata dalla difesa, appare generica e non rispondente al principio di autosufficienza della censura.

Si valutino i contenuti della fondamentale conversazione del 22 (Omissis) tra A. e B.K. (coimputata, non ricorrente), da cui emergono precisi riferimenti al fatto che A.N. fosse infine fuggita da uno stato di vera e propria soggezione personale, che la Corte di assise di appello considera giustamente riflesso dall'uso, in quel dialogo, del pronome possessivo "mia", riferito alla vittima. Su quest'ultimo punto la denuncia di travisamento per falsificazione non è fondata, perché l'espressione ricorre realmente nella conversazione; la sentenza impugnata non afferma che sia stata l'imputata a profferirla, ma trae dal suo impiego (dal fatto che i collocutori si esprimessero, nel parlare di lei, in quei termini) un elemento di convincimento su come A.N. fosse trattata.

2. L'infondatezza del ricorso di A.J. non esime il Collegio dal rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'esistenza di una ragione giuridica tale da indurre all'immediato proscioglimento dell'imputata rispetto al reato sub C).

2.1. L'orientamento ermeneutico più recente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, cui il Collegio stesso aderisce e intende ulteriormente illustrare e consolidare, nega infatti il concorso tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quello di tratta, e afferma l'assorbimento del primo nel secondo, ogni qualvolta (come nella specie) l'ingresso illegale nel territorio nazionale di cittadini non appartenente all'Unione Europea sia procurato mediante condotta, che, rappresentando una modalità di attuazione della tratta (c.d. esterna), sia interamente ricompresa nel perimetro consumativo di quest'ultima (Sez. 1, n. 47030 del 08/10/2021, A., n. m.; Sez. 1, n. 33708 del 25/06/2021, E., Rv. 281791-01; Sez. 1, n. 31650 del 03/06/2021, E., Rv. 281758-01).

L'assorbimento è imposto dalla clausola di eccettuazione, valevole ed operante rispetto alla prima fattispecie. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 contiene in esordio, come è noto, tanto nel comma 1 che nel comma 3 (fattispecie, quest'ultima, che riveste, alla pari di quelle delineate dai successivi commi 3-bis e 3-ter, mera natura circostanziale: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01), l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", che è

formula idonea a risolvere nel senso del concorso apparente la coesistenza dei due tipi di incriminazione.

2.2. A tanto non osta la diversità dei beni giuridici protetti dalla rispettive norme incriminatrici (richiamata anche dalla sentenza impugnata), che non è qui in discussione ma che non rappresenta criterio utile per dirimere le questioni di antinomia o convergenza delle fattispecie penali. Questo è l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte Suprema, impartito con espresso riguardo alle fattispecie implicate da rapporto di specialità (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, Rv. 270902-01; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668-01; Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722-01; Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962-01), ma valevole, a maggior ragione, in presenza di formali clausole di riserva.

Sono, queste clausole, formulazioni lessicali, inserite nella singola disposizione, che impongono l'applicazione di una sola norma incriminatrice prevalente, anche a prescindere dal raffronto astratto, di tipo logico-formale, tra fattispecie. La loro funzione è appunto quella di delimitare l'ambito di applicazione delle norme che le contengono, eventualmente concorrenti con altre norme incriminatrici, anche nelle ipotesi in cui le rispettive fattispecie non si pongano in rapporto di specialità l'una rispetto all'altra. Con esse il legislatore intende prevenire la duplice incriminazione del medesimo fatto storico, lì dove tale esito non sarebbe scongiurato dall'applicazione del principio di specialità.

E allora, se non si vuole vanificare il significato sotteso all'apposizione normativa della clausole, il loro raggio di applicazione non può conoscere - quanto al rapporto che si instaura tra il fatto oggetto della previsione di eccettuazione e le norme che potenzialmente lo incriminano - confini più ristretti di quelli contemplati nei casi in cui la risoluzione del conflitto sia interamente rimessa all'operare del criterio di specialità.

2.3. Come già osservato da Sez. 1, n. 31650 del 2021, citata, l'approdo esegetico - secondo cui la medesimezza del fatto storico, idonea a fondare, in presenza della clausola di eccettuazione, la linea di confine tra norme incriminatrici, prescinde dagli interessi giuridici rispettivamente tutelati - è raggiungibile anche alla luce della complessiva, e convergente, elaborazione della giurisprudenza, costituzionale e convenzionale, che, con specifico riferimento alla materia del divieto di bis in idem, si è impegnata ai fini della individuazione della nozione di identità del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, che riprende anche Corte EDU, GC, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia). In particolare, le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale, nel delineare la nozione di idem factum conforme all'attuale stadio di sviluppo interpretativo dell'art. 4 Protocollo CEDU n. 7, si collocano nell'alveo degli orientamenti espressi dalle Sezioni Unite, sopra richiamati, nell'individuazione dei criteri discretivi del concorso reale o apparente di norme incriminatrici, in base al quale il riferimento all'interesse tutelato dalle norme stesse non ha immediata rilevanza ai fini della

risoluzione della questione; e aggiornano tale insegnamento, in conformità ai limiti imposti dalla cornice convenzionale.

Seppure, dunque, il richiamato orientamento costituzionale si sia formato con espresso riferimento al problema dell'operatività del divieto di bis in idem processuale, la nozione di identità del fatto, in tal modo elaborata, appare "esportabile ai fini della individuazione dell'area di operatività delle clausole di riserva, per affinità di funzione: la finalità delle clausole di riserva, infatti, è quella di evitare comunque una doppia incriminazione, sia pure (...) per esigenze di tipo sostanziale, ma comunque in una prospettiva di contenimento dell'ordinamento penalistico, tanto da porsi oltre i limiti connaturati al principio di specialità" (negli esatti termini, Sez. 6, n. 13849 del 28/02/2017, Trombatore, Rv. 269482-01).

2.4. Occorre infine considerare, in senso integrativo e rafforzativo di quanto sin qui osservato, che il quadro delle fonti sovranazionali, succedutesi nelle materie del traffico di migranti e della tratta di persone, muove dai due Protocolli delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, dedicati al rispettivo contrasto dei due fenomeni criminali, approvati dall'Assemblea generale dell'Organizzazione in data 31 maggio 2001, ratificati e resi esecutivi in Italia con la L. 16 marzo 2006, n. 146. Il fondamento criminologico dei due Protocolli, come anche osservato da attenta dottrina, risiede nella distinzione tra trafficking of persons, vale a dire la "tratta intesa quale traffico di esseri umani finalizzato al loro successivo sfruttamento", e lo smuggling of migrants, ossia il "favoreggiamento organizzato dell'immigrazione clandestina". Il discrimine riposa sul requisito del consenso della vittima all'espatrio, che risulta mancante, estorto o viziato, in concreto o in via presuntiva, nella tratta; ed è viceversa presente nelle fattispecie relative al mero traffico di migranti. Mentre rispetto al trafficking il migrante è vittima degli autori della tratta, rispetto allo smuggling la sua posizione degrada a quella di mero oggetto materiale del reato. La Direttiva Europea n. 2011/36/UE, del 5 aprile 2011, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, recepita dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, riproduce tale impostazione, che ha indotto il legislatore nazionale italiano ad apportare le conseguenti modifiche all'art. 601 c.p., norma incriminatrice di riferimento del trafficking nel diritto interno.

Come già rilevato, lo smuggling of migrants e il trafficking of persons corrispondono sostanzialmente ai fatti che il nostro sistema penale riconduce, rispettivamente, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla tratta, che dunque non possono concorrere tra loro neppure avuto riguardo al profilo della sostanziale eterogeneità delle ragioni ispiratrici delle distinte incriminazioni.

2.5. Conclusivamente, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di A.J., in relazione al reato di cui al capo C), perché assorbito in quello sub A).

La relativa quota parte di pena (sette mesi e venti giorni di reclusione) deve essere eliminata. La pena principale complessiva resta pertanto rideterminata in nove anni, tre mesi e venti giorni di reclusione.

Il ricorso dell'imputata deve essere respinto nel resto.

A.J. deve essere infine condannata alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado dalla parte civile A.N., secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

3. I pressoché identici ricorsi di I.J. ed E.B. appaiono infondati.

3.1. Tale deve giudicarsi, anzitutto, il loro comune primo motivo, che investe la tratta di cui al capo E) e, marginalmente, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al capo al capo F).

La Corte di assise di appello ha basato il proprio convincimento circa la storicità delle condotte ascritte, e la loro riferibilità ai ricorrenti, sul chiaro significato delle intercettazioni, in grado di riflettere compiutamente le modalità dell'ingaggio di A.J. in Nigeria, la condizioni di soggezione della ragazza (tale da rendere sostanzialmente irrilevante il suo consenso, secondo quanto osservato), il ruolo svolto dagli imputati nel sottometerla al suo arrivo in Italia.

Si è di fronte ad un apparato argomentativo connotato da linearità, coerenza e logicità, che i ricorrenti censurano, a ben vedere, sollecitando il Collegio ad operare una non consentita rivisitazione dei contenuti dei dialoghi intercettati; essendo noto che l'interpretazione di questi ultimi costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), qui di certo non emergente.

Lo stato di vulnerabilità di A., e il consapevole approfittamento di esso, in chiave delittuosa, da parte degli imputati, sono ineccepibilmente argomentati dalla sentenza impugnata, con ampio ed esaustivo riferimento al tenore delle predette conversazioni.

Sull'inattendibilità delle contrastanti dichiarazioni della vittima, rese a seguito del controllo di polizia all'interno dell'appartamento, argomentava compiutamente, del resto, già la sentenza di primo grado, sul punto espressamente richiamata e condivisa dal giudice superiore. Occorre ribadire in proposito che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo

giudice e recependo sostanzialmente i passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova già posti a fondamento della prima decisione (in termini, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01).

Va in questa sede comunque rilevato, a definitiva tacitazione dell'argomento, come le dichiarazioni in questione, da cui la difesa vorrebbe trarre argomento a sostegno dell'affermata libertà morale della vittima, appaiano lapidarie, assertive, nonché rese in un contesto di certo fortemente condizionato dalla presenza degli imputati. Esse non risultano, neppure in astratto, in grado di smentire il quadro probatorio obiettivo scaturente dalle intercettazioni.

3.2. L'infondatezza (mera) del comune motivo consente al Collegio di rilevare d'ufficio, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, l'assorbimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui al capo F), nella tratta sub E).

3.3. Quanto al capo H), il comune secondo motivo di ricorso risulta inammissibile, perché esso non si confronta adeguatamente con le considerazioni, di carattere assorbente, che avevano indotto la Corte territoriale a dichiarare già inammissibili, per genericità, le censure mosse negli atti di appello circa le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina degli ulteriori migranti menzionati nel capo stesso.

Le ragioni, che sostenevano tale capo di decisione, non sono superate dal motivo odierno.

3.4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio nei confronti di I.J. ed E.B., in relazione al reato di cui al capo F), perché assorbito in quello sub E).

La relativa quota parte di pena (un anno e quattro mesi di reclusione) deve essere eliminata. La pena principale complessiva resta pertanto rideterminata, per ciascuno degli imputati, in dieci anni e otto mesi di reclusione.

Il ricorso degli imputati deve essere respinto nel resto.

4. I connessi motivi del ricorso di I.J., congiuntamente esaminabili, non sono fondati.

4.1. Essi sono meramente dirette alla rilettura delle risultanze investigative, compendiate nelle intercettazioni, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale.

Le obiezioni della ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella riproposizione di una tesi (il disinteressato aiuto che la ricorrente avrebbe offerto alla connazionale sfruttata, in esclusivo spirito amicale) già presa in opportuna considerazione nel giudizio di gravame e,

all'esito, ritenuta priva di qualsivoglia plausibilità; tesi, la cui rivisitazione ulteriore non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il merito probatorio (tra le molte, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), il cui apprezzamento non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01).

Secondo la sentenza impugnata, della cui tenuta argomentativa si è appena ragionato, i dialoghi intercettati dimostrano con assoluta chiarezza l'importante collaborazione fornita dalla ricorrente alla correa I.J., al fine di indirizzare la vittima A.J. al meretricio e di controllarne l'operato. Sono al riguardo citate e riprodotte nel corpo della motivazione le conversazioni significative e rilevanti, e la denuncia di avvenuta loro travisamento è assolutamente generica.

4.2. Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona attraverso la realizzazione di una qualunque forma di interposizione agevolativa, ossia di una qualunque attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio, e venga posta in essere dall'agente con la relativa consapevolezza (Sez. 3, n. 19207 del 07/03/2019, B., Rv. 275745-01; Sez. 3, n. 8387 del 22/01/2008, Pellegrino, Rv. 239284-01; Sez. 1, n. 39928 del 04/10/2007, Elia, Rv. 237871-01).

La contestazione mossa all'imputata si inquadra in tale cornice giuridica e la sua accertata condotta vi si iscrive a pieno titolo. La Corte territoriale ha opportunamente richiamato le iniziative assunte da I.J. per assicurare alla vittima "una postazione sul marciapiede", anche vincendo le resistenze di altre prostitute che vedevano ristretto il loro raggio di azione. I. resocontava anche I. sull'attività svolta, segnalandole eventuali comportamenti recalcitranti dell'interessata, che si premurava di superare. Il suo adoperarsi era insomma strettamente funzionale alla migliore introduzione di A.J. nel contesto della prostituzione esercitata dalle cittadine nigeriane sulle strade della periferia di Cagliari.

Come, infine, correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, la natura criminosa di tale attività, non coartata, non sarebbe esclusa da una condizione personale dell'agente, che la vedesse a sua volta impegnata nel meretricio e finanche assoggetta allo sfruttamento altrui; condizione peraltro formalmente non prefigurata (a differenza di quanto la ricorrente assume) né, soprattutto, risultante dagli atti.

4.3. Il ricorso di I.J. deve essere pertanto respinto e la ricorrente deve essere condannata, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

5. I sovrapponibili ricorsi di I.E. ed E.T. appaiono infondati. 5.1. Il primo comune motivo intreccia censure processuali e in tema di valutazione della prova, le une e le altre prive di pregio.

La parte lesa, O.B.O., rese dichiarazioni all'incidente probatorio in presenza del difensore degli imputati, che nulla eccepì sulla formale regolarità dell'esame, di certo non inficiata dal solo fatto che si trattasse di difensore nominato d'ufficio. La testimone subì, in quella sede, contestazioni a norma dell'art. 500 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 401, comma 5, in relazione alla sua difficoltà di rievocare alcune delle vicende pregresse. La successiva scelta del rito abbreviato da parte degli imputati supera, evidentemente, ogni questione concernente l'utilizzabilità dei verbali istruttori utilizzati per le contestazioni.

Ciò posto, la Corte di assise di appello ha proceduto ad un'approfondita e rigorosa valutazione dell'attendibilità e credibilità della dichiarante, in armonia con i principi di diritto enunciati nel superiore paragrafo 1.1. di questa motivazione, dando legittimamente credito al narrato della fase investigativa, adeguatamente dettagliato e prossimo ai fatti, ma anche osservando che esso era stato sostanzialmente ribadito nella testimonianza oggetto dell'incidente probatorio, per nulla evasiva o reticente, e a sua volta sufficientemente circostanziata. La serenità e linearità del racconto, l'assenza nella dichiarante di atteggiamenti astiosi o polemici, la coerenza interna di quanto riferito, e l'assenza di elementi di reale discordanza con altre emergenze processuali, sono state inappuntabilmente valorizzate ai fini del giudizio di affidabilità piena della fonte.

E' proprio valutandone in modo non preconcepito né acritico le risultanze, che la Corte territoriale è giunta a ridimensionare il quadro accusatorio a carico dei due imputati, non ritenendo pienamente provato che l'ingresso in Italia di O. fosse stato da loro procurato. La vittima non li aveva direttamente indicati come gli organizzatori del viaggio, e neppure come reali creditori della somma che le era stata prestata per finanziarlo, la cui restituzione essi comunque rivendicavano. Neppure risultava provato lo stato di soggezione, e continuativa privazione della libertà personale, che caratterizzano il reato di riduzione in schiavitù.

La pregnanza delle dichiarazioni della vittima, nel quadro penalistico attenuato in concreto delineatosi, è stata, per contro, convenientemente illustrata rispetto ad entrambi i ricorrenti. Ribadito che questa Corte non può ingerirsi nelle valutazioni inerenti il merito probatorio, nella specie non sono neppure ravvisabili i denunciati travisamenti probatori. Questi si identificano con l'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, con l'omessa valutazione della prova esistente o con la falsificazione del suo esito (tra le molte, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01). A tali nozioni rimane invece totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio sia stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti, che è l'obiettivo che i ricorrenti realmente perseguono esprimendo, al riguardo, meri dissensi di natura valutativa.

Ciò ribadito, la persona offesa ha descritto efficacemente l'attività di reclutamento attuata nei suoi confronti da I. ed E., che la attrassero in Toscana e, mediante minaccia, la costrinsero al meretricio, sfruttandone poi i risultati con l'appropriazione dei relativi proventi.

5.2. Quanto al significato penalistico delle condotte realmente accertate, messo (parzialmente) in discussione nel secondo comune motivo, basti rammentare che la condotta di reclutamento, di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 4), si realizza ogni qualvolta l'agente si attivi al fine di collocare la vittima nel contesto del meretricio e nella disponibilità di chi sia destinato a trarvi vantaggio, sicché essa è integrata da una qualsiasi attività, effettuata anche su scala molto modesta, di ricerca della persona da ingaggiare e di persuasione o induzione della medesima a recarsi in un determinato luogo e a rimanervi per un certo tempo al fine di prestarsi, con continuità e regolarità, alle richieste di prestazioni sessuali dei clienti (Sez. 3, n. 15217 del 20/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269485-01).

Ciò può avvenire con il consenso, più o meno liberamente espresso, dell'interessato, o anche a prescindere da esso, tenuto conto che la legge configura anche il reclutamento come condotta potenzialmente connotata da concorrente violenza, minaccia o inganno, che ne rappresentano circostanze aggravatrici ai sensi dell'art. 4, n. 1), L. n. 75, cit., una delle quali (la minaccia) è stata anche concretamente contestata e ravvisata.

Anche il secondo motivo è dunque privo di pregio.

5.3. I ricorsi di I.E. ed E.T. debbono essere pertanto respinti.

I ricorrenti devono essere condannati, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali; nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute nel grado dalla parte civile O.B.O., secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

6. Viene infine in considerazione il ricorso di A.F..

6.1. Il suo secondo motivo, da anteporre nell'esame per priorità logica, è infondato.

Il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, si perfeziona a carico di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto illegale di "stranieri" nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti allo scopo, ed è dunque la struttura stessa della fattispecie, ad oggetto materiale plurimo, che consente di affermare che condotte di trasporto di tal genere, se contestuali e connotate da comune direzione, finalistica, integrano un solo reato, qualunque sia il numero dei migranti in esse coinvolti; tale numero rileverà, in tal caso, solo ai fini della dimensione offensiva del fatto, essendo la pena pecuniaria ad esso commisurata ed essendo il numero di persone trasportate superiore a cinque configurato come speciale circostanza aggravante (art. 12, comma 3, lett. a, del testo legislativo). Il

concorso materiale di reati sarà invece ravvisabile, mancando tali requisiti, ossia in caso di apprezzabile sfasatura temporale e/o teleologica delle condotte in esame.

Nel caso di specie, si trattò di viaggi distinti, ancorché ravvicinati nel tempo, le cui modalità di organizzazione la sentenza impugnata presenta oltretutto come differenziate.

La sentenza stessa ha dunque correttamente ritenuto la pluralità di reati e il loro concorso omogeneo, riconducibile ad unità di disegno criminoso.

6.2. Il secondo motivo è fondato quanto all'inquadramento delle condotte nelle previsioni del D.Lgs. n. 285 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d), da cui necessariamente dipende il trattamento sanzionatorio.

L'aggravante in discorso è stata contestata, e ritenuta, trattandosi di fatti commessi da tre o più persone in concorso tra loro e utilizzando servizi internazionali di trasporto.

In ordine al primo profilo, la motivazione è inappagante, come dal ricorrente rilevato. Non è infatti chiaro chi e quanti fossero gli "svariati soggetti (anche imputati in questo processo)", che avrebbero partecipato alla realizzazione del trasporto. Sul punto è dovuto un necessario approfondimento.

In ordine al secondo profilo, incide direttamente la declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 2022. Con essa, l'art. 12, comma 3, lett. d), cit., è stato dichiarato invalido in parte qua. Il giudice delle leggi non ha ravvisato alcun surplus di disvalore dei fatti commessi mediante l'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto, rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1 della disposizione incriminatrice; una tale modalità di commissione non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1, ossia l'ordinata gestione dei flussi migratori, né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento alla Polizia di frontiera. L'aggravante, incentrata sull'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto, caducata dall'ordinamento, deve essere pertanto esclusa in questa sede di legittimità.

6.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio nei confronti di A.F., limitatamente all'aggravante in esame, nella parte riferita all'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto, ritenuta per i capi T) e U).

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla residua contestata componente dell'aggravante, per nuova valutazione al riguardo. Da essa dipenderà la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio di base, cui altresì rapportare la meritevolezza delle attenuanti generiche, che dovrà quindi - essa stessa - formare oggetto di rinnovato apprezzamento.

Il ricorso dell'imputato deve essere respinto nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.J., in relazione al reato di cui al capo C, nonché nei confronti di I.J. e E.B., in relazione al reato di cui al capo F, reati che esclude. Elimina le relative pene e ridetermina la pena principale complessiva inflitta a A.J. in anni nove, mesi tre, giorni venti di reclusione e la pena principale complessiva inflitta a I.J. e E.B. in anni dieci, mesi otto di reclusione ciascuno. Rigetta nel resto i ricorsi di A.J., I.J. e E.B..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.F., limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 3, lett. d), nella parte riferita all'utilizzazione dei servizi internazionali di trasporto, contestata ai capi T e U, aggravante che esclude. Annulla la sentenza impugnata nei confronti della medesima imputata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Cagliari per nuovo giudizio sui predetti punti. Rigetta nel resto il ricorso di A.F..

Rigetta i ricorsi di I.E., E.T. e I.J. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputata A.J. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.N., nonché gli imputati I.J. e E.B. alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile O.B.O., parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Cagliari con separati decreti di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2023